

Relazione tecnica

ART. 1.

(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)

Il comma 1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del comma 2, i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

La Guardia di finanza, ai sensi del comma 4, effettua gli accertamenti necessari e trasmette le risultanze al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Il comma 5 prevede, altresì che, fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmetta entro due giorni all'Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo 501-*bis* codice penale.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione ha carattere procedurale e all'attuazione della stessa le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2.

(Misure in materia di accise)



La disposizione prevede che, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in esame e fino al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari a 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 16,777 cent €/kg (167,77 euro/mille kg).

Si premette che nella rideterminazione dell'aliquota dell'accisa, rispettivamente, per la benzina e per il gasolio usato come carburante nella misura di 472,90 euro per 1000 litri e per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti nella misura di 167,77 euro per mille chilogrammi, disposta dal presente articolo, si è tenuto conto dell'effetto della riduzione dell'accisa conseguente al verificarsi, con riferimento al mese di febbraio 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al presente provvedimento, del decreto interministeriale del 18 marzo 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo. Tanto premesso, la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire nell'ambito del presente provvedimento è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione "Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi", riproporzionate per tener conto del periodo di applicazione della disposizione. Tali consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione. La stima incorpora l'elasticità di breve periodo della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa. Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio.

Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata.

La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette.

Si riporta, di seguito, la tabella contenente la stima degli effetti di gettito complessivi derivanti dalla disposizione. Nell'ultima riga della tabella sono riportati gli effetti finanziari complessivi al netto della quota relativa alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni



a statuto speciale e delle Province autonome, stimata tenendo conto anche dei decimi di compartecipazione da attribuire alle singole Autonomie.

	2026	2027	2028	dal 2029
Accise	-408,4	0,0	0,0	0,0
IVA	-67,9	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	11,0	-4,8	0,0
IRAP	0,0	2,9	-1,3	0,0
Crediti d'imposta	58,9	1,6	0,0	0,0
Totale	-417,4	15,5	-6,1	0,0
Effetti su comp. RSS	-23,9	0,7	-0,3	0,0
Totale al netto compartecip.	-393,5	14,8	-5,8	0,0

in milioni di euro

ART. 3.

(Misure in favore dell'autotrasporto)

Il comma 1 riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti,



nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 6, in considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

ART. 4.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)

La disposizione, al comma 1, prevede il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.
(Disposizioni finanziarie)

La norma individua la copertura finanziaria.

In particolare, al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di previsione della spesa di cui al seguente Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004.

Allegato 1

Ministero <i>(Dati in migliaia di euro)</i>	2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355



MINISTERO DELLA CULTURA	25.012
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053
MINISTERO DEL TURISMO	1.649

ART. 6.
(Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

18/03/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

